

N. 1628

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, BERGONZI,  
MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CÒ, RUSSO SPENA  
e SALVATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996**

---

Riapertura dei termini per la presentazione della domanda  
di riliquidazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti  
pubblici

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riapertura dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni per la presentazione della domanda per la riliquidazione della indennità di buonuscita, comprensiva di una quota dell'indennità integrativa speciale, dei pubblici dipendenti cessati dal servizio fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge e cioè il 6 febbraio 1994, è un atto dovuto per rispondere a quella domanda di giustizia che si eleva da una parte, seppure modesta, di quei cittadini servitori dello Stato che per varie ragioni non sono venuti a conoscenza dell'obbligo della domanda amministrativa imposta loro dal citato articolo 3 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, e successive modificazioni.

Non stiamo ad elencare tutti i dubbi di legittimità sollevati da questo obbligo, come altri, perchè su di essi si è già pronunciato ed in senso negativo il Giudice delle leggi con la sentenza n. 103 del 31 marzo 1995, ma il problema rimane irrisolto sia sul piano politico che su quello sociale perchè uno Stato di diritto non deve rivelarsi interlocutore indisponente e nemico del cittadino, ma attivarsi con fattiva collaborazione per rispondere ai diritti soggettivi dei partecipanti al patto sociale.

È in questa mancata collaborazione che si configura il *deficit* di giustizia sostanziale sul problema posto perchè, al di là di ogni principio puramente astratto e cioè che la legge è patrimonio conoscitivo universale, emerge un astratto diritto del quale il titolare non è stato edotto.

Siamo perfettamente consci che l'informazione *ad personam* richiederebbe uno sfor-

zo immane ed improponibile per i vari istituti previdenziali preposti al pagamento, ma un'ampia informazione attraverso la stampa, la radio e la televisione, il che non è stato fatto al tempo del varo della legge n. 87 del 1994, sicuramente avrebbe raggiunto quasi tutti i destinatari che, per essere persone per lo più anziane, hanno bisogno di un intervento più adeguato alle loro esigenze.

Scopo del presente disegno di legge è quello di porre finalmente rimedio alle sprequazioni in essere riconoscendo il diritto ai propri titolari ed offrendo una possibilità concreta a quel numero limitato di pensionati dello Stato che per le succitate ragioni non hanno ottemperato o potuto ottemperare al dettato dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 e che non hanno presentato domanda amministrativa entro il 30 settembre 1994, con effetto di decadenza dal diritto.

Con l'articolo 1, in sostanza, si intendono riaprire i termini per la presentazione della domanda amministrativa per poter accedere alla riliquidazione della buonuscita con l'inclusione di una parte dell'indennità integrativa speciale, di cui alla citata legge n. 87 del 1994, per quella quota di pensionati che, all'oscuro della legge o per altre ragioni, non l'hanno presentata, sotto pena di decadenza, entro il 30 settembre 1994.

Con l'articolo 2 si specifica che della riapertura dei termini possono usufruire anche coloro che alla data del 1° dicembre 1984 erano già stati liquidati in via provvisoria ma che, successivamente a quella data, hanno ricevuto la liquidazione del trattamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento di fine servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, sono riaperti per sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono avvalersi del ricalcolo del trattamento di fine servizio ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, anche i soggetti già cessati dal servizio alla data del 1° dicembre 1984 per i quali sia intervenuta liquidazione del trattamento successivamente a tale data.

## Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che per dipendenti già cessati dal servizio alla data del 1° dicembre 1984, per i quali non fossero ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento alla data di entrata in vigore della legge stessa si intendono anche coloro che a tale ultima data avevano presentato istanza in via amministrativa per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo.

## Art. 3.

1. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei residui non utilizzati della dotazione finanziaria già prevista dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni

